

TRASPORTATORI DI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO: LE DIRETTIVE EMANATE DAL COMITATO NAZIONALE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTERVENUTE EX D. LGS. N. 4/2008

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Deliberazione del 3 marzo 2008 (Prot. n. 01/CN/ALBO), ha provveduto ad emanare le direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 - relative all'iscrizione all'Albo in "procedura agevolata" per i trasportatori di rifiuti in conto proprio - così come modificate dal comma 30, dell'art. 2 del citato D. Lgs. n. 4/2008.

Ricordiamo, infatti, come ora sia previsto che possano iscriversi all'Albo mediante la "procedura agevolata" di cui al comma 8 dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006: i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Dette imprese continuano ad iscriversi mediante presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente ed al versamento del diritto annuale di registrazione che in questa prima fase di applicazione della nuova normativa resta determinato nella somma di 50 euro all'anno (ma che potrà essere rideterminato ai sensi dell'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406).

Dalla comunicazione di cui sopra, tuttavia, ora dovranno risultare le seguenti informazioni: *a*) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; *b*) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; *c*) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il



trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; *d*) nonché, in ultimo, il versamento del diritto annuale di registrazione.

Con la Deliberazione del 3 marzo 2008 il Comitato Nazionale dell'Albo ha perciò provveduto ad adeguare i modelli di comunicazione secondo le nuove disposizioni di legge.

Sono stati quindi forniti chiarimenti in merito al regime transitorio previsto dallo stesso comma 8 dell'art. 212 D. Lgs. n. 152/2006 in base al quale le iscrizioni effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 4 del 2008 restano valide ed efficaci.

Al riguardo è stato precisato che:

- sulle richieste d'iscrizione presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo la previgente normativa e non ancora oggetto di delibera, le Sezioni regionali e provinciali debbano provvedere a deliberare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;

- mentre le richieste d'iscrizione presentate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, secondo la previgente normativa e con le modalità di cui alla precedente deliberazione 26 aprile 2006, n. 1, devono essere regolarizzate e integrate secondo le nuove disposizioni dettate dall'articolo 2, comma 30, dello stesso D. Lgs. n. 4/2008 e dalla nuova deliberazione del 3 marzo 2008 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della Sezione regionale. In difetto, decorso invano detto termine, l'istruttoria sarà dichiarata improcedibile.

Valentina Vattani

Pubblicato il 17 marzo 2008

In file a parte si pubblica il testo integrale della deliberazione 3 marzo 2008 in commento

